

## **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 86 DEL 22/01/2026

#### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"AMICI DEL CUORE VICENZA ODV": RINNOVO TRIENNIO 2026/2029.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 75/26

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le associazioni di promozione sociale, che constano di quegli enti costituiti per il perseguitamento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo II, rubricato “Delle associazioni di promozione sociale”;
- per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale;

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Preso atto che l’Azienda ULSS n. 8 Berica ha da tempo avviato una collaborazione con l’Associazione “Amici del Cuore Vicenza ODV”, che offre da diversi anni il suo aiuto e sostegno ai pazienti con patologie cardiovascolari dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, rinnovata da ultimo con deliberazione n. 154 del 02.02.2023, a valere per il triennio 2023/2026, per il supporto ai pazienti dei reparti di Cardiologia e di Chirurgia Vascolare.

Vista la nota prot. n. 110806 del 28.10.2025, con la quale l’Associazione in parola ha manifestato l’interesse a proseguire la collaborazione con l’Azienda ULSS n. 8 Berica presso la U.O.C. Cardiologia di Vicenza, domandando contestualmente di poter estendere la propria attività anche nella U.O.C. Cardiochirurgia, in luogo della U.O.C. Chirurgia Vascolare prevista nella convenzione relativa al triennio 2023/2026.

Vista la nota prot. n. 121201 del 24.11.2025, con la quale l’U.O.C. Affari Generali e Legali ha richiesto alla Direzione Medica competente di Vicenza, al Direttore della U.O.C. Cardiologia di Vicenza e al Direttore della U.O.C. Cardiochirurgia indicazioni in merito all’eventuale rinnovo dell’accordo per il triennio 2026/2029.

Preso atto che, con comunicazioni agli atti dell’UOC Affari Generali e Legali del 24.11.2025, del 12.01.2026 e del 13.01.2026, rispettivamente il Direttore f.f. della Direzione Medica 1 di Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale, il Direttore della U.O.C. Cardiologia di Vicenza e il Direttore della U.O.C. Cardiochirurgia, hanno espresso il proprio parere favorevole al rinnovo della suddetta convenzione per il triennio 2026/2029;

In virtù di quanto espresso, si propone di rinnovare la convenzione con l’Associazione “Amici del Cuore Vicenza ODV”, nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’Associazione “Amici del Cuore Vicenza ODV” per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dei reparti di Cardiologia e di Cardiochirurgia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a valere per il triennio 2026/2029, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che, sulla base della convenzione allegata, all’associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative e acquisto camici, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun anno di validità dell’accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l’esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell’Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’albo online dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

## CONVENZIONE

**tra l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” e l’Associazione di volontariato “Amici del Cuore ODV” di Vicenza per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dei reparti Cardiologia e Cardiochirurgia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza**

(Triennio 2026/2029)

TRA

**l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 “Berica”** (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Patrizia Simionato,

E

**l’Associazione di volontariato “Amici del Cuore Vicenza ODV”** (di seguito denominata Associazione), con sede in viale d’Alviano n. 10, 36100 Vicenza, codice fiscale 95017720244, nella persona del suo Presidente pro tempore sig. Antonio Rigon,

### PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l’ iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l’art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “*Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta*”, sono state individuate e precise le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato *“Del volontariato e dell’attività di volontariato”* ed al Titolo V, Capo I, rubricato *“Delle organizzazioni di volontariato”* introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

## CONSIDERATO

l’Associazione Amici del Cuore Vicenza ODV con sede in viale d’Alviano n. 10 a Vicenza è un’Associazione di volontariato, senza fini di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 56136;

l’Associazione in parola, come risulta dall’articolo 2 dello Statuto sociale, persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere e favorire con idonee attività culturali, dibattiti, conferenze e pubblicazioni, l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini nel campo specifico delle materie cardiovascolari, sottolineandone la crescente rilevanza e problematica sociale;
- b) Impegnarsi come gruppo di iniziativa e di promozione per il potenziamento delle strutture e delle metodologie cardiologiche, per una più efficace azione preventiva, di pronto soccorso, curativa e riabilitativa nei confronti delle malattie cardiocircolatorie e particolarmente della malattia coronarica e dei suoi eventi acuti;
- c) Organizzare un legame associativo di solidarietà tra gli iscritti e con altre associazioni che condividono e persegono gli stessi scopi, in costante collegamento ed in collaborazione con i cardiologi e con i medici specialisti di altre branche, per uno scambio di informazioni, di esperienze e di materiale scientifico-divulgativo e per ogni altra iniziativa tendente a migliorare l’assistenza e le prospettive di recupero fisico e psicologico del cardiopatico;
- d) Promuovere la partecipazione all’attività di volontariato da svolgere prevalentemente nei reparti di cardiologia e chirurgia vascolare per fornire sostegno morale agli ammalati e ai loro familiari.

Si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1) Finalità della convenzione**

L’Azienda U.L.SS. n. 8 ‘Berica’, per il perseguitamento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza nei seguenti termini: l’associazione assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati assistenza morale, calore umano, dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine. L’Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degeniti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant’altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degeniti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore.

L'opera dell'Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'Azienda U.L.SS. n. 8.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Azienda U.L.SS. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

## **Art. 2) Ambito di attività**

Le Parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2026/2029, delle iniziative sopra descritte effettuando il proprio servizio presso le unità operative di Cardiologia e Cardiochirurgia dell'Ospedale 'San Bortolo' di Vicenza.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.SS., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti acconteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione delle attività, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, su proposta sia dell'U.L.SS. che dell'Associazione, potranno essere modificate di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

## **Art. 3) Garanzia per l'attività di collaborazione**

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere, all'inizio di ogni anno di applicazione della convenzione, l'elenco dei soci volontari che accederanno alla struttura dell'U.L.S.S., precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'Associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Medica Ospedaliera.

## **Art. 4) Compiti dell'associazione**

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti all'Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.SS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

I volontari si impegnano altresì ad aderire ai contenuti della procedura operativa aziendale “Percorso di inserimento del personale volontario in ospedale”, in particolare per quanto riguarda il percorso formativo.

### **Art. 5) Responsabilità**

L’Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l’U.L.SS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo, in ogni caso, il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l’Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

### **Art. 6) Aspetti assicurativi**

L’associazione si impegna, come stabilito dall’articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell’ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell’attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall’articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall’associazione alle attività previste in convenzione.

### **Art. 7) Impegni a carico dell’ULSS n. 8 “Berica”**

Per il perseguitamento delle finalità dell’Associazione, l’ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l’eventuale uso gratuito di uno o più *locali*, all’interno dell’Ospedale San Bortolo, che saranno individuati dall’Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell’associazione.

L’Associazione provvederà a procurare gli appositi camici che verranno indossati dai volontari nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l’acquisto dei camici verrà rimborsato, dietro presentazione di regolare fattura, dall’Azienda ULSS. Ciò premesso, l’Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica Ospedaliera la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all’acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l’associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell’articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che verranno rimborsate all’associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all’acquisto dei camici, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restano escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

## **Art. 8) Relazione**

L'Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica di Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale.

## **Art. 9) Verifica della collaborazione**

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero rassarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

## **Art. 10) Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

## **Art. 11) Controversie**

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

## **Art. 12) Adempimenti in materia di privacy**

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale ed aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come incaricati al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

### **Articolo 13) Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Presidente pro tempore  
Associazione Amici del Cuore Vicenza ODV  
*Antonio Rigon*

Il Direttore Generale  
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica  
*Patrizia Simionato*